

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 Modifiche all'Indice

1. All'indice del regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dopo l'art. 33 è inserito il seguente: "Art. 33 bis – Emergenza epidemiologica da COVID-19: disciplina occupazioni destinate ad attività funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale ed esonero dal pagamento del canone per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287".

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 2

Inserimento dell'art. 33 bis

Emergenza epidemiologica da COVID-19:

*disciplina occupazioni destinate ad attività funzionali allo svolgimento
dell'attività commerciale ed*

*esonero dal pagamento del canone per le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287*

1. Dopo l'art. 33 è inserito il nuovo “Art. 33 bis Emergenza epidemiologica da COVID-19: disciplina occupazioni destinate ad attività funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale ed esonero dal pagamento del canone per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287” con il seguente testo:

“1. In deroga a quanto disciplinato dal presente regolamento, a far data dall'efficacia della norma regolamentare di questo articolo e fino al 31 ottobre 2020, la lettera c) di cui all'art. 10 comma 4 del presente regolamento è così definita:

“c) relative all'esposizione di merce antistante le attività commerciali ad eccezione, fatta salva la percorribilità della via o del marciapiede, di occupazioni aventi superficie fino a 2 metri quadrati, realizzate in adiacenza all'attività, destinate ad attività funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale (esposizione merce commercializzata all'interno di tali attività, accoglienza clienti, informazioni ecc.) e finalizzate al rispetto delle misure di distanziamento durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino al 31 ottobre 2020, fatta salva la possibilità di proroga, o, in alternativa, di merci per attività promozionali con durata limitata ad un massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno o, in alternativa, di fiori e piante.

Relativamente alle occupazioni destinate ad attività funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale (esposizione merce commercializzata all'interno di tali attività, accoglienza clienti, informazioni ecc.) nell'ambito dell'emergenza da Covid-19, si precisa che:

1. il limite di 2 metri quadrati non si applica se effettuate negli spazi coperti (es. portici, gallerie e simili), fatto salvo il rispetto di un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 2,5 metri;
2. non potranno essere mantenute al di fuori dell'orario di apertura del negozio cui si riferiscono.”

2. Ai sensi dell'art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento del canone di cui al presente regolamento, dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020.

3. Qualora intervenissero disposizioni normative di proroga del termine del 31 ottobre 2020 di cui al comma 2., o comunque disposizioni di modifica delle condizioni e/o dei contenuti di cui al presente articolo, che non richiedano valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione comunale, il presente articolo si intende automaticamente adeguato alle stesse.”